

N. 04809/2014 REG.PROV.CAU.

N. 08330/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8330 del 2014, proposto da:

Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giandomenico Falcon, Ettore Volpe e Beatrice Croppo, con domicilio eletto presso Ufficio Rappresentanza Regione Autonoma Friuli in Roma, piazza Colonna, n. 355;

***contro***

Alessandro Ciriani, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Sbisà, Mario Bertolissi, Andrea Manzi e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

***nei confronti di***

Provincia di Pordenone, Emanuele Zanon, Loris Zancai;  
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00120/2014, resa tra le parti, concernente fissazione data e convocazione comizi elettorali per l'elezione del consiglio provinciale della provincia di pordenone - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alessandro Ciriani e di Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Giandomenico Falcon, Giuseppe Sbisà, Andrea Manzi, Luigi Manzi, nonché l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Rilevato, in punto di fatto, che :

- con l'ordinanza appellata il Primo Giudice, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dal ricorrente Presidente uscente della Provincia, ha sospeso il decreto n. 12/G/2014 dell'Assessore regionale alle autonomie locali con cui sono state indette per domenica 26 ottobre 2014 le elezioni della Provincia di Pordenone, da svolgersi secondo il sistema di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2;
- con ordinanza n. 495/2014, contestuale al provvedimento cautelare in questa sede impugnato, è stata sollevata, in quanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della suddetta legge regionale;

Reputato, con riferimento alle eccezioni svolte dalla parte appellata, che:

- la Regione Friuli Venezia Giulia gode di potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni in base allo Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 2;

-nell'esercizio di tale potestà la Regione, in attuazione dell'art. 4, comma 1 *bis*, del medesimo Statuto, introdotto dall'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1992, n. 2, ha stabilito, con l'articolo 1 della citata legge n. 2/2014, un nuovo sistema di elezione degli organi provinciali;

- nell'ambito di tale quadro normativo, caratterizzato dalla ricordata competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, la legittimazione della Regione alla proposizione del gravame trova fondamento nell'interesse al corretto assetto istituzionale e funzionale del riformato sistema delle autonomie locali;

-la pendenza di un giudizio di costituzionalità, a seguito dell'adozione di un'ordinanza di rimessione nell'ambito dell'incidente cautelare di prime cure, non priva il Consiglio di Stato della *potestas iudicandi* relativa all'appello cautelare, in coerenza con i principi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale secondo un sistema imperniato sul doppio grado di giurisdizione di cui all'articolo 125 Cost (cfr. Cons. Stato, sez. IV, Ordinanza 10 ottobre 1995, n. 1395);

-ferma restando la competenza della Corte Costituzionale al riguardo, non è condivisibile l'assunto secondo cui l'accoglimento dell'appello cautelare inciderebbe negativamente sulla rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di prima istanza in quanto la rilevanza va verificata nello stato in cui si trova il giudizio al momento della rimessione (cfr., *ex multis*, Corte Costituzionale sentenza 26 febbraio 2010, n. 69, secondo cui il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato, e non anche il lasso temporale successivo alla proposizione

dell'incidente di costituzionalità, sicché i fatti sopravvenuti non sono in grado di influire sul giudizio costituzionale; vedi anche sentt. n. 288 del 2007, 442 del 2008 e ord. n. 110 del 2000);

- la rilevanza è in ogni caso motivata nell'Ordinanza di rimessione con riguardo non solo all'esito dell'incidente cautelare ma, in senso più ampio, all'influenza dell'esito del giudizio di costituzionalità sulla definizione del merito della *res litigiosa*; Reputato che l'appello, oltre che ammissibile, è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni:

-l'interesse pubblico, fatto valere dalla Regione appellante, al sollecito ripristino della piena funzionalità delle amministrazioni provinciali scadute risulta poziore rispetto all'interesse del ricorrente in primo grado all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo;

-da una valutazione comparativa degli interessi si ricava, infatti, che la volontà legislativa di garantire la celebrazione delle elezioni "in una domenica compresa tra il primo ottobre e il trenta novembre" (art. 14 della legge regionale n. 2/2014) verrebbe irreversibilmente frustrata dall'attuazione della misura cautelare oggetto di impugnazione, mentre il diritto di elettorato attivo e passivo che sostiene l'iniziativa del ricorrente originario, esercitabile anche in caso di celebrazione di nuove elezioni all'esito del giudizio di merito, non subisce una lesione irreversibile dalla negazione della misura cautelare;

-la considerazione ora svolta evidenzia che l'accoglimento dell'istanza cautelare, privando il decreto di indizione della tornata elettorale dell'unico effetto dispositivo attuativo della volontà legislativa, quello relativo alla fissazione della data delle elezioni, si traduce in una definitiva e integrale vanificazione *erga omnes* degli effetti della legge e del provvedimento attuativo, che travalica i confini, propri della tutela interinale, di una sterilizzazione temporanea ed incidentale degli effetti lesivi per il singolo ricorrente (cfr. sull'inammissibilità di una disapplicazione, da

parte del giudice amministrativo, di un atto avente forza di legge in un sistema caratterizzato dal controllo accentrato della Corte Costituzionale, Cons. Stato, Ad Plen., Ord. 20 dicembre 1999, n. 2; Cons. Giust. Amm. 13 giugno 2001, n. 458; Cons. Stato, sez. VI, Ord. 7 maggio 2002, n. 1719);

Reputato, in definitiva, che l'ordinanza cautelare impugnata deve essere riformata, con conseguente reiezione dell'istanza cautelare originaria, in ragione del difetto del *periculum in mora* e dell'esorbitanza rispetto ai limiti propri della tutela cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 8330/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)